

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 112/1998;

Vista la L.R. 31.5.2002 n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6.3.003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/2002";

Visti gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

Visti la L. 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1995 n. 205";

Vista l'ordinanza balneare n. 1/2003 della Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 165 del 27.11.2002, con la quale, fra l'altro, venivano affidate le funzioni attinenti la gestione del demanio marittimo alla D.ssa Claudia Rufer;

Ritenuto di dover impartire apposite linee di indirizzo che consentano alla suddetta dirigente l'effettivo esercizio delle attribuzioni delegate;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di autorizzare la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del Settore Entrate, alla gestione amministrativa delle funzioni delegate ai comuni con L.R. n. 9/2002, in materia di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale, secondo le seguenti principali direttive e linee di indirizzo:

- 1) E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1 alle ore 5, ad eccezione dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione.
- 2) In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione.
- 3) La fascia di spiaggia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza è ridotta a metri 3 nelle zone dal bagno n. 100 al bagno n. 108 compreso.
- 4) Le distanze tra i paletti dell'ombrellone sono determinate come segue:
 - distanza tra le file mt. 4 (mt. 3 per le zone aventi fronte a mare inferiore a mt. 17);

- distanza tra gli ombrelloni mt. 2 e dalla zona 90 alla zona 108
distanza tra le file di mt. 3;

5) L'assistente bagnanti espleta il proprio servizio dalle ore 9,30 alle ore 18,30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti dalle ore 13 alle ore 15 è consentita la parziale disattivazione sino al 50% delle postazioni purchè opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca. In alternativa è consentita l'interruzione totale dalle ore 13 alle ore 14 dandone comunicazione per mezzo di innalzamento della bandiera rossa. Analoga disattivazione parziale fino al 50% delle postazioni è consentita nella prima e nell'ultima settimana del periodo di balneazione (dal 24.5 al 30.5 e dall' 8.9 al 14.9).

6) Durante il periodo estivo è consentito l'esercizio del commercio ambulante lungo le spiagge, da parte dei titolari di apposito nullaosta rilasciato dal Comune esclusivamente per la vendita di gelati, bibite e dolci pre confezionati. Salvo espressa autorizzazione del comune è vietato l'uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere nonchè l'uso di mezzi nautici.

7) Durante il periodo estivo è consentito, lungo le spiagge, l'esercizio dell'arte fotografica e ritrattistica da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

- di autorizzare la sunnominata dirigente all'adozione di ogni atto o provvedimento, anche di carattere coercitivo, sanzionatorio o ordinatorio, attinente le competenze del Comune in materia di demanio marittimo, nell'ambito delle direttive sopra riportate.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2002 n.267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
